

Rapporto

numero	data	Dipartimento
5578 R	12 gennaio 2005	ISTITUZIONI
Concerne		

della Commissione della legislazione sul messaggio 21 settembre 2004 concernente la modifica della Legge di applicazione e complemento del Codice Civile Svizzero del 18 aprile 1911: art. 31d (modifica) / art. 31e (nuovo)

1. PREMESSA

1.1 La celebrazione del matrimonio

Nell'ambito dell'esame del messaggio n. 5306 l'art. 31d della Legge di applicazione e complemento del Codice Civile Svizzero era stato modificato in un primo tempo dalla Commissione della legislazione e in un secondo tempo dal Parlamento, e meglio:

- **Art. 31d [vedi art. 31f nel disegno di legge annesso al messaggio n. 5306]:**

I sindaci che seguono l'apposito corso d'istruzione e che dispongono di una formazione scolastica o professionale riconosciuta dall'Autorità di vigilanza possono essere designati dal Consiglio di Stato ufficiali dello Stato civile con esercizio limitato alla sola celebrazione delle nozze nel rispettivo Comune di nomina.

- **Art. 31d proposto dalla Commissione della legislazione al Parlamento:**

I sindaci che seguono l'apposito corso d'istruzione possono essere designati dal Consiglio di Stato supplenti ufficiali dello Stato civile con esercizio limitato alla sola celebrazione delle nozze nel rispettivo Comune di nomina.

- **Art. 31d accolto dal Parlamento (ovvero l'emendamento proposto da Moreno Colombo e Mauro Dell'Ambrogio in Parlamento):**

¹*L'abilitazione a segretario comunale legittima alla celebrazione delle nozze nel rispettivo Comune di nomina.*

²*La cerimonia nuziale può essere presieduta dal Sindaco o da chi ne fa le veci.*

Il 27 maggio 2004 l'Ufficio federale dello stato civile, esprimendosi sul testo dell'art. 31d cpv. 1 della riveduta LAC sottoposta per approvazione al Consiglio federale, ha chiaramente evidenziato che la norma cantonale è incompatibile con le nuove disposizioni federali dal momento che i segretari e le segretarie comunali non possono più essere considerati ufficiali dello stato civile, poiché non adempiono palesemente alla condizione relativa al 40% del grado di occupazione. Il citato Ufficio ha inoltre precisato che l'approvazione definitiva del nuovo testo della LAC è subordinata allo stralcio del capoverso menzionato.

Il 1° luglio 2004 è entrata nel frattempo in vigore la nuova Ordinanza federale sullo stato civile (OSC). L'art. 96 cpv. 1 OSC, che tratta della celebrazione del matrimonio tramite membri di un esecutivo comunale, recita:

¹Il diritto cantonale può prevedere che determinati membri di un esecutivo comunale siano nominati ufficiali dello stato civile straordinari con l'esclusiva competenza di celebrare i matrimoni, se

- a) il matrimonio celebrato da queste persone corrisponde a una tradizione ed è ancorato profondamente nella popolazione e
- b) la formazione e il perfezionamento sono garantiti.

Con il messaggio n. 5578 il Consiglio di Stato propone la modifica della Legge di applicazione e complemento del Codice Civile Svizzero del 18 aprile 1911: art. 31d (modifica) / art. 31e (nuovo), e meglio l'art. 31d:

I sindaci e i vicesindaci, che dispongono di un'adeguata formazione impartita dall'autorità cantonale, possono essere designati dal Consiglio di Stato ufficiali dello stato civile con esercizio limitato alla sola celebrazione delle nozze nei rispettivi comuni di nomina.

1.2 Conflitto di interessi

Il Consiglio di Stato ha inoltre proposto una norma che concerne i criteri che devono regolamentare l'obbligo di astenersi nei casi di palesi conflitti di interessi fra l'ufficiale dello stato civile e l'atto che egli è chiamato a compiere. *La novella legislativa si impone visto che la nuova OSC rinuncia a regolare espressamente il tema, demandandone la competenza al diritto cantonale.* Tale rinvio trova riscontro nell'art. 89 cpv. 1 OSC, che dispone:

"Sempreché la Confederazione non preveda un disciplinamento esaustivo, la procedura davanti agli uffici dello stato civile e alle autorità cantonali di vigilanza è retta dal diritto cantonale."

Il cpv. 3 dello stesso articolo stabilisce a sua volta che:

"Il diritto dei Cantoni e della Confederazione applicabile alla ricsuzione va applicato per analogia ai mediatori linguistici che partecipano a operazioni delle autorità dello stato civile o traducono documenti da presentare (art. 3 cpv. 2-6), nonché ai medici che rilasciano un certificato di morte o attestante il parto di un infante nato morto (art. 35 cpv. 5)."

Per le considerazioni che precedono il Consiglio di Stato invita il Parlamento ad approvare la modifica dell'art. 31d rispettivamente il nuovo art. 31e LAC.

2. I LAVORI COMMISSIONALI

La Commissione della legislazione si è occupata di questi temi. Per il secondo, ovvero l'art. 32 e LAC va detto che la Commissione lo ha approvato senza modifiche. Per quanto concerne invece l'art. 31d LAC la Commissione ha ritenuto di dover sentire il responsabile dell'ufficio di vigilanza sullo stato civile del nostro Cantone e il responsabile dell'ufficio federale dello stato civile di Berna. Sostanzialmente la Commissione ha considerato che il sindaco e il vicesindaco devono poter celebrare le nozze nella forma, limitandosi a presiedere la cerimonia e lasciando ad altri il compito di compilare i relativi formulari, in tal senso, la Commissione non ritiene che essi debbano obbligatoriamente disporre di un'adeguata formazione impartita dall'autorità cantonale. La Commissione ritiene più precisamente che gli aspetti più burocratici e formali debbano in ogni caso essere risolti prima della celebrazione del matrimonio.

A mente del competente funzionario cantonale sentito in Commissione *“l'obbligo della formazione e del perfezionamento è previsto da una norma federale [art. 96 OSC] e non cantonale, per cui non è contrattabile”* e il corso di formazione non è imposto dall'Autorità federale; essa chiede tuttavia che la formazione e il perfezionamento siano garantiti.

La Commissione ha poi deciso di interpellare il Consiglio di Stato chiedendogli di verificare la compatibilità a livello federale dell'art. 31d emendato, ovvero senza l'obbligo di un'adeguata formazione.

L'ufficio federale dello stato civile così si esprime:

“Secondo l'art. 44 cpv. 1 n. 3 CC, il matrimonio deve essere celebrato da ufficiali dello stato civile. In Ticino, i matrimoni vengono tradizionalmente celebrati da sindaci e vicesindaci, che agiscono però in qualità di ufficiali dello stato civile, e non quali magistrati comunali. In linea di massima, essi devono perciò adempiere i requisiti previsti per gli ufficiali dello stato civile (eccezion fatta del tasso di occupazione minimo ai sensi dell'art. 1 cpv. 1 OSC, che non possono praticamente mai raggiungere). Sindaci e vicesindaci devono quindi disporre di una formazione adeguata, sia pur limitata all'attività da essi svolta (conoscenza dei requisiti per contrarre matrimonio, della procedura preparatoria e di celebrazione del matrimonio, come pure del registro dello stato civile).

L'art. 31d LAC nella versione del Consiglio di Stato esprime in modo chiaro questa condizione. La versione della Commissione della legislazione non è contraria al diritto federale, poiché eliminare l'obbligo di formazione previsto da questo diritto (art. 48 cpv. 2 CC e 4 cpv. 3 OSC), ma è meno trasparente di quella del Consiglio di Stato.”

D'altra parte va pure detto che se la questione della formazione non figura nella legge ciò non pregiudica la possibilità di organizzare comunque un incontro informativo.

Ne consegue che la modifica proposta dalla Commissione della legislazione al Parlamento potrà essere ratificata anche dall'Autorità federale. Per tutti questi motivi, osservazioni e considerazioni, la Commissione della legislazione invita questo Parlamento ad accogliere l'annesso disegno di legge.

Per Commissione della legislazione:

Felice Dafond, relatore

Allidi-Cavalleri - Bertoli - Bobbià - Carobbio W. -

Duca Widmer - Fiori - Genazzi - Ghisletta D. -

Menghetti - Mellini - Pantani - Pedrazzini -

Pini - Quadri - Vitta

Disegno di

LEGGE

d'applicazione e complemento del Codice Civile Svizzero del 18 aprile 1911; modifica

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

- visto il messaggio 21 settembre 2004 n. 5578 del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto 12 gennaio 2005 n. 5578 R della Commissione della legislazione,

d e c r e t a :

I.

La Legge di applicazione e complemento del Codice Civile Svizzero del 18 aprile 1911 è così modificata:

Art. 31d

b) Nei comuni

I sindaci e i vicesindaci possono essere designati dal Consiglio di Stato ufficiali dello stato civile con esercizio limitato alla sola celebrazione delle nozze nei rispettivi comuni di nomina.

Art. 31e

c) Esclusione

L'ufficiale dello stato civile o il suo supplente non può procedere a un'operazione (iscrizione, autenticazione, formalità di matrimonio, ecc.) che concerne la sua persona o il suo coniuge, uno dei suoi ascendenti o discendenti, fratelli o sorelle germani, consanguinei o uterini, oppure il coniuge di queste persone, la sua fidanzata o il suo fidanzato, ovvero una persona della quale sia il suo tutore, l'adottato o l'adottante.

II.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, e ottenuta l'approvazione della Confederazione, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra immediatamente in vigore.